

(N. 1732-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Interno
col Ministro del Tesoro
col Ministro delle Finanze
col Ministro dei Lavori Pubblici
col Ministro dei Trasporti
col Ministro della Marina Mercantile
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro del Commercio con l'Estero
e col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1951

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 1951

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:

- a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi;
- b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni;
- c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o d'interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di Pace;
- d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica;
- e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;
- f) Protocollo di firma.

ONOREVOLI SENATORI. — Vengono sottoposti al nostro esame cinque Accordi e un Protocollo che si riferisce ad altri Accordi parafati a Belgrado il 18 e il 30 agosto 1948.

La stipulazione degli Accordi del 23 dicembre 1950 rappresenta la conclusione di laboriose trattative tra il nostro Governo e quello Jugoslavo, col notevole risultato di impostare i rapporti tra i due Stati non più sul piano rigido della esecuzione pura e semplice del Trattato di Pace, ma su quello di un regolamento attraverso accordi bilaterali, che comprendono questioni economiche non sempre relative al Trattato stesso. Trattavasi in fondo di contemperare gli interessi Jugoslavi con quelli italiani. Il più importante Accordo è quello che si riferisce alle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario, dipendenti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi. L'articolo 16 di questo Accordo stabilisce una norma molto importante e cioè che ogni pagamento successivo a quello contemplato dall'Accordo stesso è subordinato al Regolamento di tutte le questioni economiche e finanziarie pendenti tra i due Paesi. Si è ottenuto cioè la stretta *connessione* tra i pagamenti dovuti dall'Italia per le riparazioni e i pagamenti dovuti dalla Jugoslavia per l'indennizzo dei beni italiani nei territori ceduti. È questo certo un risultato notevole perchè, mentre l'ammontare del debito italiano verso la Jugoslavia era già stato precisato e stabilito quindi facilmente esigibile, non era ancora — e non lo è tuttora — stabilito il credito italiano per l'indennizzo dei beni dei quali è sempre in corso la valutazione.

Il primo Accordo sottoposto, onorevoli colleghi, al vostro esame e alla vostra approvazione è senza dubbio il più importante nel presente disegno di legge. L'Italia si impegna al pagamento di trenta milioni di dollari sull'ammontare dovuto ai termini dell'articolo 74-B dal Trattato di Pace e di un miliardo e 250 milioni di lire sul debito che risulterà a nostro carico in relazione al paragrafo otto dell'annesso XIV al Trattato di Pace. Il Governo Jugoslavo metterà invece a disposizione del Governo italiano la somma di 10 miliardi di lire prevista dall'articolo 8 dell'Accordo sui beni, diritti ed interessi italiani nella Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949.

Sulla somma dovuta di 30 milioni di dollari sono stati trattenuti dal Governo italiano 15 milioni di dollari e cioè circa 10 miliardi di lire italiane, somma che servirà per dare acconto ai propri cittadini che hanno diritto all'indennizzo dal Governo Jugoslavo perchè i loro beni, nei territori ceduti, sono stati colpiti da nazionalizzazione o confisca.

Gli altri 15 milioni di dollari vanno a decurtare effettivamente l'importo delle riparazioni, che però è stato bloccato in attesa della liquidazione dei beni. La somma non sarà versata in valuta ma impiegata nella esportazione in Jugoslavia di nostri prodotti industriali e quindi il provvedimento torna utile al nostro commercio estero.

Questo primo Accordo regola anche la questione dei cosiddetti beni « liberi » cioè quelli rimasti teoricamente disponibili agli aventi diritto. Il Governo Jugoslavo si impegna ad acquistare codesti beni ai prezzi fissati di comune accordo dalla Commissione Mista di Belgrado.

Tutte le altre pendenze relative al Trattato di Pace, di carattere economico finanziario non saranno definite, se in precedenza non saranno stati liquidati tutti gli altri problemi che interessano i due Paesi e che sono precisati nell'allegato b) dell'Accordo stesso. Raggiunto questo regolamento si potrà definire la compensazione tra la partita di dare ed avere e concludere finalmente tutti questi complessi rapporti esistenti tra l'Italia e la Jugoslavia in relazione al Trattato di Pace e alle successive relazioni commerciali ed economiche intervenute tra i due Paesi.

Il secondo Accordo oggetto del presente disegno di legge si riferisce ad alcune questioni relative alle opzioni. Il problema è contemplato negli articoli 19 e 20 del Trattato di Pace. L'articolo 19 stabilisce che i cittadini italiani, i quali al 10 giugno 1940 — dichiarazione di guerra — erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad altro Stato per effetto del Trattato stesso, dovevano, per conservare la cittadinanza italiana e purchè fossero di lingua italiana, optare per detta cittadinanza entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

L'articolo 20 concede la possibilità ai cittadini italiani domiciliati in Italia, la cui lingua

usuale sia una delle lingue jugoslave, di acquistare la cittadinanza jugoslava presentando ricorso di opzione ad un Ufficio diplomatico o consolare dello Stato jugoslavo entro un anno dall'entrata in vigore dal Trattato di Pace. Le opzioni di cui nell'articolo 19 ammontano a circa 200 mila persone, quelle all'articolo 20 a circa 600. Questo difficile problema dell'opzione ha presentato molte difficoltà ed è stato ostacolato anche dal fatto della dislocazione soprattutto dei cittadini italiani che desideravano optare per l'Italia, naturalmente preoccupati anche di tutelare i loro interessi economici, fortemente compromessi nel Trattato di Pace.

Il Governo italiano col presente Accordo ha potuto ottenere una proroga dei termini utili per la presentazione delle dichiarazioni di opzione favorendo l'evazione delle domande e ottenendo anche il riesame delle decisioni negative, già prese dal Governo Jugoslavo. Nell'Accordo del 23 dicembre 1950 sono precisate le condizioni che facilitano tutte le pratiche di opzione sopra indicate ed è stato tenuto presente in modo particolare il principio della unità familiare, per evitare la dolorosa situazione di decisioni diverse nei confronti di membri della stessa famiglia. Come già si è detto, le decisioni negative da parte jugoslava sono circa 200 ed è stato ottenuto che queste decisioni venissero riesaminate caso per caso per raggiungere conclusioni più rispondenti ad un senso di equità e di giustizia. L'accordo è in corso di esecuzione dal 1° gennaio del c. a. e a fine ottobre la Commissione jugoslava ha comunicato l'accoglimento di circa 15 mila opzioni di persone residenti in Italia. Così con questo Accordo si è potuto avviare verso una soluzione definitiva una delle questioni più complesse e più meritevoli — dal punto di vista umano — della considerazione e della premura del governo italiano, in relazione al trattato di Pace.

Parecchie diecine di migliaia di profughi giuliani, che avevano abbandonato le loro terre e i loro beni piuttosto che sottostare al regime di Belgrado, attendevano da parecchi anni la regolarizzazione del loro *status civitatis* e la sistemazione dei loro beni. La cosa era difficile ad ottenersi perchè la decisione in materia di opzione nel Trattato di Pace era

devoluta unilateralmente alla sola Jugoslavia. Nell'Accordo approvato a Roma il 23 dicembre 1950 è stato ammesso il principio della bilateralità sul problema delle opzioni, per cui il Governo italiano ha ottenuto il vantaggio dello sblocco di questa complessa e difficile questione, con una soluzione la più favorevole nelle attuali circostanze politiche.

Il terzo Accordo che sarà approvato col presente disegno di legge riguarda il problema degli Archivi. Il Governo italiano si impegna a trasferire a quello Jugoslavo tutti gli archivi e documenti di ordine amministrativo e di interesse storico previsti dal paragrafo n. 1 dell'Annesso XIV al Trattato di Pace; però il Governo italiano si è riservato il diritto che le persone già domiciliate nei territori ceduti ed ora residenti in Italia, possano richiedere ed avere dalle Autorità Jugoslave con una procedura semplice e rapida il rilascio di tutti i documenti ad esse necessarie.

Inoltre il Governo Jugoslavo consegnerà all'Italia gli estratti delle liste dell'Ufficio di stato civile di Fiume, Pola e Zara, riferentisi alle persone divenute cittadini italiani ai termini dei Trattati di S. Germano, di Rapallo e di Nettuno. Inoltre saranno consegnati anche gli atti riguardanti i contribuenti già residenti nei territori ceduti, i fascicoli personali degli impiegati statali e delle amministrazioni locali ed autonome, che prestavano servizio nei territori stessi, nonchè i duplicati o le copie fotografiche dei registri di stato civile di Fiume, Pola e Zara. Queste concessioni sono state ottenute nonostante che nel Trattato di Pace tra l'Italia e la Jugoslavia non ne fosse fatto cenno.

Il quarto Accordo prevede la proroga per altri 6 anni nei rispettivi territori della durata normale di validità dei diritti di proprietà letteraria ed artistica uniformemente alle disposizioni contenute in proposito nel Trattato di Pace.

Il quinto Accordo concede parziale esecuzione ad alcuni obblighi derivanti in materia ferroviaria dal Trattato di Pace e dall'Accordo di Belgrado del 18 agosto 1948.

Il Protocollo aggiuntivo di firma degli Accordi parafati a Belgrado il 18 e il 30 agosto 1948, era necessario per regolare il trasferimento dei beni mobili degli optanti; la ripartizione del materiale rotabile e di altro mate-

riale ferroviario, il trasferimento fondi degli optanti.

Concludendo, onorevoli senatori, chiediamo l'approvazione del presente disegno di legge che gioverà certamente non soltanto a definire i problemi elencati negli Accordi ap-

provati a Roma il 23 dicembre 1950, ma agevolerà i rapporti economici, commerciali finanziari e anche politici tra l'Italia e la Jugoslavia, con interesse di entrambi i Paesi.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:

a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi, e scambio di Note;

b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni; e scambio di Note;

c) Accordo concernente la ripartizione degli Archivi e dei documenti d'ordine amministrativo e d'interesse storico riguardanti i territori ceduti a termini del Trattato di pace; e scambio di Note;

d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica;

e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;

f) Protocollo di firma.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti ed ai relativi allegati e scambi di Note a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione degli Accordi di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.